Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

Modifica del 16 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 25 agosto 2004[1] sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 1

[1] L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;

b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;

c. sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;

d. informare il pubblico sull'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.

[2] Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione:

a. riceve ed esamina le comunicazioni degli intermediari finanziari, degli organismi di autodisciplina, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Commissione federale delle case da gioco;

b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati;

c. decide in merito alla trasmissione di comunicazioni, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale;

[1] RS **955.23**

d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;

e. gestisce un sistema proprio di trattamento dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (GEWA);

f. analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce una statistica anonimizzata.

Titolo prima dell'art. 2

Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e informazioni

Art. 2, frase introduttiva e lett. a

L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:

a. di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 e 11*a* LRD;

Art. 3

1 Le comunicazioni indicano almeno:

a. il nome dell'intermediario finanziario, dell'autorità o della persona secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP[2] da cui proviene la comunicazione, con l'indicazione di una persona di contatto;

b. le autorità di cui all'articolo 12 LRD che esercitano il controllo sull'intermediario finanziario;

c. i dati che consentono di identificare la controparte dell'intermediario finanziario conformemente all'articolo 3 LRD;

d. i dati che consentono di identificare l'avente economicamente diritto conformemente all'articolo 4 LRD;

e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell'intermediario finanziario;

f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto;

g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari, compresi i numeri dei conti interessati;

h. una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d'affari.

2 RS **311.0**

2 Le comunicazioni sono redatte sull'apposito modulo stilato dall'Ufficio di comunicazione; il modulo può essere inviato via telefax o per posta A.

3 I documenti relativi alle transazioni finanziarie e agli accertamenti richiesti e tutti gli altri documenti giustificativi sono allegati alla comunicazione.

Art. 4 Registrazione

1 Le comunicazioni e le informazioni sono registrate nel GEWA con l'indicazione della data d'invio. La data di registrazione serve al controllo dei termini.

2 Se la comunicazione riguarda più controparti, l'Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d'affari separatamente.

3 L'Ufficio di comunicazione conferma senza indugio il ricevimento di una comunicazione e stabilisce il periodo durante il quale rimane in vigore il blocco dei beni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD.

Art. 6, rubrica

Ricerca di informazioni ai sensi della LUC

Art. 7 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 8 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 9 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

1 L'Ufficio di comunicazione può trasmettere spontaneamente alle seguenti autorità straniere informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, a condizione che non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:

a. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 30 LRD;

Art. 12 cpv. 1

1 Sempre che siano necessarie all'adempimento dei compiti legali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione può trasmettere le informazioni alle autorità seguenti:

a. *Concerne soltanto il testo francese*.

b. *Abrogata*

c. *Concerne soltanto il testo francese*.

d. *Concerne soltanto il testo francese*.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

Abrogata

Art. 15 lett. a, c e d

I dati memorizzati nel GEWA provengono da:

a. comunicazioni e informazioni secondo l'articolo 2;

c. comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le indagini effettuate prima dell'apertura di un'istruzione;

d. comunicazioni delle autorità federali e cantonali di perseguimento penale secondo l'articolo 29*a* LRD;

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva, e 3

1 In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari, i dati trattati nel GEWA concernono:

3 *Concerne soltanto il testo tedesco*.

Art. 19 cpv. 1

1 La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 1993[3] relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 9 dicembre 2011[4] sull'informatica nell'Amministrazione federale.

Art. 23 cpv. 1, frase introduttiva, e 2

1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata:

3 RS **235.11**
4 RS **172.010.58**

2 L'Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale sui progressi compiuti dalla Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

Art. 26 cpv. 1

1 All'atto della comunicazione di dati provenienti dal GEWA vanno osservati i divieti di utilizzazione. Se l'Ufficio di comunicazione intende trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999[5] sull'asilo. L'Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dall'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 1992[6] sulla protezione dei dati e previa consultazione dell'Ufficio federale della migrazione.

Art. 27

Abrogato

Art. 28 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Lett. A, Sottocategoria «dati di base», n. 1 e 7

1. Numero della comunicazione (numerazione progressiva)

7. *Concerne soltanto il testo francese*.

Lett. A, Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale», n. 3

3. Osservazioni

III

L'allegato 2 è modificato come segue:

5 RS **142.314**
6 RS **235.1**

Lett. A, Sottocategoria «dati di base»
Numero della comunicazione (numerazione progressiva)

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2013.

16 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova